

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA

"SAN GIUSEPPE"

cod. meccanografico primaria: NAIE223000Q

cod. meccanografico infanzia: NAIA48600P

Partita iva: 01845120631 - Cod.fiscale: 80012710630

VIA SOLFATARA, 57 - 80078 POZZUOLI

TEL/FAX 0815264921 scuola@sangiuseppepozzuoli.it

www.sangiuseppepozzuoli.it

Pozzuoli (NA), 16/10/2020

Alla c.a.

POZZUOLI 21
Il blog di Danilo Pontillo

Con la presente e in relazione al post "COVID/ Altri 4 contagiati nelle scuole di Pozzuoli: c'è anche il bimbo di un asilo" del 15/10/2020 riportato sul suo blog al link web "<https://www.pozzuoli21.it/covid-altri-4-contagiati-nelle-scuole-di-pozzuoli-ce-anche-il-bimbo-di-un-asilo/>" siamo a comunicarle che ha utilizzato informazioni e foto non autorizzate così come riportato sul nostro sito web all'indirizzo www.sangiuseppepozzuoli.it e precisamente le riporto di seguito la foto di quanto trova scritto a piè pagine web:

© sangiuseppepozzuoli.it. Designed by 360ConsultingCs. - P.I. 01845120631

Tutte le immagini appartengono ai legittimi proprietari.

Inoltre, alla voce "policy" trova le "Condizioni d'uso del sito web" all'interno del quale, alla pagina 2 di 4 trova il paragrafo 5 denominato "USO CONSENTITO" che riporta quanto di seguito:

5. Uso consentito

Con la presente ti concediamo il permesso di accedere e utilizzare il nostro sito web, alle seguenti condizioni:

- i. Non distribuire alcuna parte o parti del sito Web incluso, ma non limitatamente a, qualsiasi contenuto del sito Web, su qualsiasi supporto senza nostra previa autorizzazione;
- ii. Non alterare o modificare alcuna parte del sito Web;
- iii. Non disabilitare o interferire con le funzionalità di sicurezza del sito Web;
- iv. Non utilizzare il sito Web in alcun modo che abbia, o potrebbe avere, un impatto sull'accesso degli utenti a questo sito Web;
- v. Non utilizzare il sito Web per scopi illeciti, diffamatori, molesti, offensivi, fraudolenti o osceni o in qualsiasi altro modo inappropriati

Quindi il materiale presente sul sito web www.sangiuseppepozzuoli.it non può essere utilizzato in quanto non autorizzato e in quanto tale le chiediamo di rimuovere la foto e qualsiasi altro riferimento e identificativo al caso COVID-19 anche in ottemperanza alle disposizioni del Garante Privacy Italia.

Le disposizioni del Garante Privacy Italia fanno riferimento al

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA
"SAN GIUSEPPE"

cod. meccanografico primaria: NAIE22300Q

cod. meccanografico infanzia: NAIA48600P

Partita iva: 01845120631 - Cod.fiscale: 80012710630

VIA SOLFATARA, 57 - 80078 POZZUOLI

TEL/FAX 0815264921 scuola@sangiuseppepozzuoli.it

www.sangiuseppepozzuoli.it

Pozzuoli (NA), 16/10/2020

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - **Regolamento** (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al **DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101** "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.205 del 04-09-2018", **non è tenuta a divulgare ulteriori notizie e informazioni riguardanti il caso, poiché c'è il diritto alla riservatezza del dato e dell'identificazione della persona che ha contratto il COVID-19**, così come comunicato dal Garante il 31/03/2020 "**Coronavirus: Garante privacy, su social e media troppi dettagli sui malati**" e News Letter N.467 del 27/luglio 2020 "**Enti locali: Garante privacy, stop a illecita diffusione di dati personali**" e "**Sanità: il Garante chiede maggiore sicurezza per i dati dei pazienti**".

Le riporto di seguito quanto disposto dal garante:

A. 31/03/2020 "**Coronavirus: Garante privacy, su social e media troppi dettagli sui malati**"



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**



**CORONAVIRUS
E PROTEZIONE DEI DATI**

Coronavirus: Garante privacy, su social e media troppi dettagli sui malati

Il Garante per la protezione dei dati personali sta ricevendo segnalazioni e reclami con i quali viene lamentata, da parte dei familiari, la diffusione sui social e sugli organi di stampa, anche on line, di dati personali eccessivi (nome, cognome, indirizzo di casa, dettagli clinici) riguardanti persone risultate positive al Covid 19. Anche in una situazione di emergenza quale quella attuale, in cui l'informazione mostra tutte le sue caratteristiche di servizio indispensabile per la collettività, non possono essere disattese alcune garanzie a tutela della riservatezza e della dignità delle persone colpite dalla malattia contenute nella normativa vigente e nelle Regole deontologiche relative all'attività giornalistica. Si ritiene pertanto doveroso richiamare l'attenzione di tutti gli operatori dell'informazione al rispetto del requisito dell'"essenzialità" delle notizie che vengono fornite, astenendosi dal riportare i dati personali dei malati che non rivestono ruoli pubblici, per questi ultimi nella misura in cui la conoscenza della positività assuma rilievo in ragione del ruolo svolto.

In ogni caso devono essere evitati riferimenti particolareggiati alla situazione clinica delle persone affette dalla malattia come prescrive l'art. 10 delle Regole deontologiche citate.

Tali cautele - che non pregiudicano comunque un'informazione efficace sullo stato dell'epidemia o eventuali comunicazioni che le autorità sanitarie e la protezione civile ritengano necessario fare sulla base della normativa emergenziale vigente - operano a prescindere dalla circostanza che i dati siano resi disponibili da enti o altri soggetti detentori dei dati medesimi ed inoltre salvaguardano le tante persone risultate positive al virus, e poi guarite, da una "stigmatizzazione" permanente, resa possibile dalla diffusione delle notizie sulla rete.

L'obbligo di rispettare la dignità e la riservatezza dei malati vige anche per gli utenti dei social, a cominciare da alcuni amministratori locali, che spesso diffondono dati personali di persone decedute o contagiate senza valutarne interamente le conseguenze per gli interessati e per i loro familiari.

Roma, 31 marzo 2020

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA
"SAN GIUSEPPE"

cod. meccanografico primaria: NAIE22300Q

cod. meccanografico infanzia: NAIA48600P

Partita iva: 01845120631 - Cod.fiscale: 80012710630

VIA SOLFATARA, 57 - 80078 POZZUOLI

TEL/FAX 0815264921 scuola@sangiuseppepozzuoli.it

www.sangiuseppepozzuoli.it

Pozzuoli (NA), 16/10/2020

- B. Newsletter N.467 del 27/luglio/2020 "Enti locali: Garante privacy, stop a illecita diffusione di dati personali" e "Sanità: il Garante chiede maggiore sicurezza per i dati dei pazienti"



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Newsletter

NOTIZIARIO
ANNO XXII
WWW.GARANTEPRIVACY.IT



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

NEWSLETTER N. 467 del 27 luglio 2020

- Enti locali: Garante privacy, stop a illecita diffusione di dati personali
- Sanità: il Garante chiede maggiore sicurezza per i dati dei pazienti

Enti locali: Garante privacy, stop a illecita diffusione di dati personali
Sanzionati alcuni Comuni e una Regione

Gli enti locali devono valutare con particolare attenzione se, in base alla normativa, possono rendere pubblici i dati personali, spesso anche particolarmente riservati, contenuti in delibere e in altri documenti. Lo ha ribadito il Garante per privacy in alcuni provvedimenti sanzionatori adottati il 2 luglio 2020 nei confronti di una Regione, di due Comuni e di un'Unione di Comuni.

Il primo provvedimento riguarda una Regione che aveva pubblicato sul proprio sito un documento riguardante l'esecuzione di una sentenza civile relativa a un debito maturato dall'ente. Alle proteste dei segnalanti, l'amministrazione aveva risposto giustificando la pubblicazione online sulla base di alcune disposizioni di natura contabile.

Nel caso specifico, però, il Garante ha ricordato che i dati personali contenuti in quei documenti potevano essere giustamente usati per controlli della magistratura contabile sui debiti fuori bilancio, ma che le norme citate non prevedevano la diffusione di quei dati. Tenendo conto della collaborazione offerta dall'ente e dell'impegno per la verifica delle misure tecniche e organizzative adottate dal personale per il rispetto della privacy, il Garante ha comminato alla Regione una sanzione pecuniaria di 4.000 euro.

L'Autorità ha accolto anche il reclamo nei confronti di due enti locali, un Comune e l'Unione Comunale a cui esso appartiene, che avevano pubblicato sui rispettivi siti web, nella sezione amministrazione trasparente o nell'albo online, atti amministrativi riferibili al reclamante, diffondendo anche dati personali relativi a condanne penali e a reati. Nel corso dell'istruttoria, le due amministrazioni hanno sostenuto che la pubblicazione fosse obbligatoria ai sensi della normativa sulla trasparenza e sulla pubblicità legale degli atti e che, in ogni caso, la persona interessata fosse difficilmente identificabile, in quanto negli atti amministrativi oggetto di pubblicazione erano riportati solo il numero di matricola o le iniziali del cognome e del nome. Una delle due amministrazioni, tra l'altro, aveva affermato che la pubblicazione era stata avallata anche dal Responsabile per la protezione dei dati (Rpd/Dpo) dell'ente. Il Garante ha però rilevato che le normative citate non consentivano la diffusione di quei dati personali, tra cui quelli relativi a condanne penali e reati. L'interessato, inoltre, poteva facilmente essere identificato dai colleghi, da conoscenti e da numerosi altri soggetti in ambito locale. Il Comune e l'Unione di Comuni hanno ricevuto due sanzioni pecuniarie rispettivamente di 4.000 e 6.000 euro.

L'ultimo provvedimento riguarda, invece, un Comune che aveva inviato per posta elettronica, ad alcune testate locali, un "decreto di citazione" con i dati, riferibili anche a vicende penali e a misure di sicurezza e prevenzione, di cinque persone, tra cui tre testimoni citati a comparire. L'ente locale aveva giustificato la trasmissione del documento ai giornalisti con il fine di tutelare la propria immagine ed esercitare il legittimo diritto di critica nei confronti di alcuni attacchi pubblicati sulla stampa. Anche in questo caso, però, il Garante ha rilevato che la comunicazione di tali dati non fosse giustificata dalla presunta "esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri" o da un'altra base normativa, come quella sulla trasparenza. Al Comune è quindi stata comminata una sanzione di 2.000 euro.

Il Garante, nell'approvare i provvedimenti e le relative sanzioni, ha ribadito agli enti locali che il trattamento di dati personali effettuati da soggetti pubblici è lecito solo se necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento oppure per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Ha inoltre aggiunto che la diffusione di dati personali (come la pubblicazione su Internet), da parte di soggetti pubblici, è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento.

In ogni caso, l'ente locale è tenuto a rispettare i principi indicati dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in particolare, quelli di liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione, in base al quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.



SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA

"SAN GIUSEPPE"

cod. meccanografico primaria: NAIE223000Q

cod. meccanografico infanzia: NAIA48600P

Partita iva: 01845120631 - Cod.fiscale: 80012710630

VIA SOLFATARA, 57 - 80078 POZZUOLI

TEL/FAX 0815264921 scuola@sangiuseppepozzuoli.it

www.sangiuseppepozzuoli.it

Pozzuoli (NA), 16/10/2020

Sanità: il Garante chiede maggiore sicurezza per i dati dei pazienti

Ammoniti una asl e un policlinico

Una asl e un policlinico sono stati ammoniti dal Garante privacy per due limitate violazioni di sicurezza (data breach) che avevano causato un illecito trattamento di dati sanitari. Gli episodi erano stati portati all'attenzione dell'Autorità dalle stesse strutture che, come prescritto dal Regolamento Ue, avevano regolarmente notificato al Garante la violazione di dati personali che si era verificata a danno di alcuni loro pazienti.

L'ammonizione è uno dei nuovi poteri attribuiti dal Regolamento europeo alle Autorità di protezione dati che consente alle stesse - in presenza di una violazione minore o qualora la sanzione pecuniaria da imporre dovesse costituire un onere sproporzionato per una persona fisica - di rilevare la violazione e annotarla nel registro tenuto dall'Autorità anziché adottare una sanzione pecuniaria. Ciò consente, in caso di recidiva, di tenerne conto ai fini della quantificazione della sanzione.

Nel caso segnalato dalla asl, a un paziente che aveva richiesto la copia cartacea della propria cartella clinica era stata consegnata, per errore, quella di un altro malato, mentre in quello comunicato dal policlinico, un paziente aveva rinvenuto nel proprio Fascicolo sanitario elettronico (Fse) un referto relativo a un'altra persona.

Nel primo episodio il Garante, con il provvedimento del 2 luglio 2020, ha rilevato che si era verificata una indebita comunicazione di dati sulla salute di un paziente a un soggetto terzo ma, considerato che la documentazione, come dichiarato dalla stessa asl, era stata riconsegnata subito all'ospedale, ha qualificato il caso come "violazione minore", ai sensi del Regolamento Ue.

Il Garante ha quindi ammonito la asl per la violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali senza adottare ulteriori provvedimenti, tenuto anche conto del fatto che l'episodio è stato unico e isolato, determinato da un errore umano di imbustamento, e che la asl, appena venuta a conoscenza dell'accaduto, ha adottato correttivi nella procedura di preparazione e consegna delle cartelle cliniche volti a prevenire, in futuro, il ripetersi di simili episodi.



Per quanto riguarda il secondo episodio la violazione di sicurezza segnalata al Garante dal policlinico aveva comportato l'inserimento in un Fse di un referto relativo ad un altro paziente. Anche in questo caso erano state violate le disposizioni in materia di riservatezza relative alla comunicazione a terzi di dati sulla salute della persona. Tuttavia, esaminate le circostanze del fatto concreto, il Garante, con il provvedimento del 9 luglio 2020, ha qualificato anche in questo caso la violazione come "minore", ritenendo sufficiente ammonire il policlinico. L'episodio infatti, unico e isolato, era stato causato anche stavolta da un errore umano non intenzionale e la struttura sanitaria, oltre ad aver informato l'interessato dell'accaduto, ha adottato accorgimenti organizzativi e iniziative formative volte a sensibilizzare il personale al rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati e delle procedure per la corretta identificazione dei pazienti.

I due episodi, di portata oggettivamente limitata, dimostrano come la sensibilizzazione del personale e la previsione di adeguate misure organizzative rappresentino, al pari delle misure tecniche, elementi essenziali della sicurezza del trattamento.

NEWSLETTER

del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).

Direttore responsabile: Baldo Meo.

Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, n. 11 - 00187 Roma.

Tel: 06.69677.2751 - Fax: 06.69677.3785

Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it

[Iscrizione alla Newsletter](#) - [Cancellazione dal servizio](#) - [Informazioni sul trattamento dei dati personali](#)

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA

"SAN GIUSEPPE"

cod. meccanografico primaria: NAIE223000

cod. meccanografico infanzia: NAIA48600P

Partita iva: 01845120631 - Cod.fiscale: 80012710630

VIA SOLFATARA, 57 - 80078 POZZUOLI

TEL/FAX 0815264921 scuola@sangiuseppepozzuoli.it

www.sangiuseppepozzuoli.it

Pozzuoli (NA), 16/10/2020

Inoltre il Garante nella comunicazione del 31/03/2020 "Coronavirus: Garante privacy, su social e media troppi dettagli sui malati" richiama le regole deontologiche relative all'attività giornalistica che di seguito le riporto per comodità:

- **Codice di Deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica**

➤ **Art. 5 – Diritto all'informazione e dati personali**

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

➤ **Art. 6 – Essenzialità dell'informazione**

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

➤ **Art. 8 – Tutela della dignità delle persone**

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

➤ **Art. 10 – Tutela della dignità delle persone malate**

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA
"SAN GIUSEPPE"

cod. meccanografico primaria: NAIE22300Q

cod. meccanografico infanzia: NAIA48600P

Partita iva: 01845120631 - Cod.fiscale: 80012710630

VIA SOLFATARA, 57 - 80078 POZZUOLI

TEL/FAX 0815264921 scuola@sangiuseppepozzuoli.it

www.sangiuseppepozzuoli.it

Pozzuoli (NA), 16/10/2020

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Ci auguriamo una maggiore attenzione e professionalità nel divulgare informazioni e notizie soprattutto quando riguardano minori. C'è un diritto di cronaca, ma soprattutto di Data Protection (Protezione del Dato).

La DIREZIONE
Suor Rita Ginestra

